

Prot. n. 217/C/2012

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 03 maggio 2012

Oggetto: **Limite alla circolazione del contante – Risposte ufficiali del Ministero dell'Economia**

La riduzione del limite per la circolazione del contante e dei titoli al portatore a € 1.000, entrata a pieno regime a partire dal 1° febbraio 2012, ha reso necessaria l'analisi di alcune prassi commerciali che implicano il trasferimento di contante tra soggetti non abilitati (ossia diversi da banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane).

Per verificare la legittimità di queste pratiche, opportunamente segnalate dal sistema associativo, si è reso necessario un confronto con il Ministero dell'Economia (Dipartimento del Tesoro).

A seguito di questa attività di confronto, sono emerse alcune indicazioni informali da parte del MEF, di cui è stato dato un primo riscontro, utile ai fini della gestione temporanea dei casi dubbi analizzati, con la Circolare mensile in materia di Credito e Finanza n. 19511 del 12 aprile 2012 (pubblicata nelle sezioni "News e Circolari" e "Accesso al credito" del sito di Confindustria).

Il Ministero ha successivamente risposto per iscritto ai quesiti posti. Pertanto, si fa seguito alle anticipazioni illustrate nella predetta Circolare n. 19511, riportando le risposte ufficiali del MEF per ciascuna fattispecie oggetto di disamina.

In particolare, tali fattispecie sono:

- **Operazioni frazionate**
- **Prelievi e versamenti**
- **Acconti**
- **Acconti ai dipendenti (trasferta e stipendi)**
- **Territorialità applicativa del limite**
- **Recupero crediti**

Per approfondimenti sul contenuto specifico della disciplina relativa alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, si rinvia alla suddetta Circolare n. 19511.

OPERAZIONI FRAZIONATE

Con riferimento al divieto di operazioni frazionate, il Ministero si è più volte espresso nel senso di non considerare elusione della normativa, bensì **prassi commerciale**, l'effettuazione di una pluralità di pagamenti **se la rateizzazione è connaturata alla tipologia del contratto sottostante** (es. contratto di somministrazione) **ovvero se risulta da un accordo scritto tra le parti**, stipulato prima dell'effettuazione dei pagamenti oggetto di accordo (da ultimo, Circolare MEF n. 2 del 16 gennaio 2012).

Allo stesso tempo, il Ministero ha sempre fatto salva, anche in presenza di accordo tra le parti, **la facoltà per l'Autorità amministrativa di valutare caso per caso se il frazionamento sia artificioso**, ossia commesso con lo scopo specifico di eludere la normativa.

Tra gli elementi del singolo caso che l'Autorità amministrativa si riserva di valutare vi è anche quello relativo alla periodicità rateale stabilita dalle parti.

Sul punto, si ricorda che nella definizione normativa di "operazione frazionata" viene indicato un intervallo di 7 giorni tra più pagamenti quale periodo che fa presumere l'esistenza di un'operazione frazionata, quindi vietata (viene comunque fatta salva con formula ampia "la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale", articolo 1, comma 2, lettera m) del d. lgs. n. 231/2007).

Al riguardo, **a differenza di quanto precedentemente anticipato, il MEF precisa che se anche tale periodicità rateale pari (o inferiore) a 7 giorni è concordata dalle parti per iscritto, l'accordo non è di per sé sufficiente ad escludere l'artificialità del frazionamento; né all'opposto il frazionamento è da considerarsi automaticamente artificioso solo perché l'intervallo tra rate concordato è pari (o inferiore) a 7 giorni.**

In definitiva, il Ministero sostiene **l'impossibilità di stabilire a priori una durata temporale dell'intervallo tra rate valida ad escludere in via generale il frazionamento artificioso.**

Tuttavia, **il MEF sconsiglia una rateizzazione giornaliera ancorché risultante da accordo tra le parti documentato.**

La ragione è data dal fatto che nel caso specifico della rateizzazione giornaliera vi è un'**alta probabilità di contestazione da parte delle Autorità competenti**. Ciò ovviamente non esclude, come ci tiene a precisare lo stesso Ministero, che alla contestazione debba **in ogni caso** seguire la **valutazione specifica circa la "volontà elusiva" delle parti.**

PRELIEVI E VERSAMENTI

L'interpretazione del Ministero dell'Economia, già espressa in via ufficiale nella predetta Circolare MEF n. 2 del 16 gennaio 2012, considera **i prelievi e i versamenti di contante** (su conto corrente, libretto nominativo o con carta di credito) **di importo pari**

o superiore a 1.000 euro non costituenti violazione automatica della disciplina in oggetto, salvo che non sussistano elementi concreti che facciano presupporre tale violazione.

Pertanto, come comunicato più volte anche dall'Associazione Bancaria Italiana alle proprie associate (da ultimo con Circolare dell'11 gennaio 2012), le operazioni di prelievo/versamento sopra soglia non comportano l'obbligo per le banche di effettuare la comunicazione di violazione della disciplina sul contante al MEF.

Inoltre, **nel caso di sussistenza dei suddetti elementi concreti, occorre indicarli correttamente nella comunicazione per consentire la valutazione dei presupposti di contestazione della violazione da parte dell'Autorità amministrativa.**

ACCONTI

Con riferimento alle operazioni di compravendita di valore sopra soglia, il Ministero conferma che **il pagamento può essere effettuato in parte in contante/titoli al portatore - per un valore complessivamente non superiore a € 999,99 - in parte con strumenti di pagamento tracciabili, anche in momenti diversi** (ad esempio, tramite corresponsione di acconto/saldo; v. esempio fattura commerciale € 1.500 nella Tabella in basso).

In proposito, il MEF conferma anche che **tra gli strumenti di pagamento "tracciabili" sono annoverati gli assegni bancari/postali anche se privi della clausola di non trasferibilità, che è obbligatoria solo per importi superiori a € 999,99** (si ricorda che per il rilascio degli assegni in forma libera è dovuta un'imposta di bollo di € 1.50 per singolo assegno; articolo 49, comma 10, d. lgs. n. 231/2007).

Inoltre, il Ministero aggiunge che **nell'ambito della medesima transazione gli assegni, anche se privi della clausola di non trasferibilità, non devono essere cumulati con il contante/titoli al portatore né tra loro, in caso di utilizzo di più assegni, ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento** e quindi del rispetto del limite (infatti, già la predetta Circolare del MEF n. 2 specificava che il limite di € 1.000 si applica al singolo assegno bancario/postale).

ACCONTI AI DIPENDENTI (TRASFERTA E STIPENDI)

Con riferimento agli **anticipi su trasferte** ai dipendenti, Il Ministero conferma che il trasferimento di contante tra datore di lavoro e lavoratore per l'espletamento delle mansioni lavorative di quest'ultimo rientra nell'ambito applicativo del divieto di trasferimento di contante per importi pari o superiori a € 1.000. Pertanto, tale trasferimento **non può avvenire in contante/titoli al portatore per importi superiori a € 999,99.**

Inoltre, il Ministero conferma anche che il **trasferimento è vietato sia se l'importo sopra soglia è destinato al singolo lavoratore, sia se tale importo, percepito da un**

unico soggetto "capofila", è destinato ad essere ripartito tra più soggetti per valori inferiori alla soglia.

Con riferimento alla corresponsione di acconti sullo stipendio al dipendente, il Ministero, a differenza di quanto emerso in una prima fase di analisi (e anticipato con la suddetta Circolare n. 19511) e a seguito degli ulteriori approfondimenti e confronti intercorsi, ha chiarito che la rateizzazione dello stipendio è ammissibile, a condizione che l'acconto (o gli acconti) trasferito/i in contante/titoli al portatore non ecceda il valore complessivo di € 999,99 e che il saldo venga poi corrisposto mediante strumenti tracciabili anche se l'importo residuo è inferiore al limite di € 1.000.

Per chiarire meglio, si riporta in tabella un esempio del MEF valido sia per lo stipendio che per una generica fattura commerciale di valore sopra soglia.

ESEMPIO: STIPENDIO/FATTURA COMMERCIALE € 1.500	
<u>OPERATIVITÀ CORRETTA</u>	<p>Acconto: contante/titoli al portatore fino a € 999,99, anche in momenti diversi, ma <u>complessivamente</u> di importo inferiore a € 1.000</p> <p>Saldo: strumenti tracciabili € 500,01 (es. bonifici, assegni anche in forma libera)</p>
<u>OPERATIVITÀ NON CORRETTA</u>	<p>Ipotesi 1) Acconto: contante/titoli al portatore € 1.000, anche in momenti diversi e singolarmente inferiori a 999,99, ma <u>complessivamente</u> superiori al limite</p> <p>Saldo: strumenti tracciabili € 500</p> <p>Ipotesi 2) Acconto: contante/titoli al portatore € 900</p> <p>Saldo: contante/titoli al portatore € 600</p>

TERRITORIALITÀ APPLICATIVA DEL LIMITE

Con riferimento ai limiti territoriali di applicazione della disciplina sulla circolazione del contante, il Ministero conferma che **la disciplina di cui all'art. 49 del d. lgs. n. 141/2010 (e relative sanzioni di cui all'art. 58 dello stesso decreto) si applica alle operazioni effettuate entro i confini del territorio nazionale.**

Al riguardo, come già evidenziato nella predetta Circolare n. 19511, l'introduzione di una soglia alla circolazione del contante, operata dal d. lgs. n. 231/2007, è frutto di una scelta del legislatore nazionale e non recepisce una norma di derivazione comunitaria.

Infatti, la terza direttiva antiriciclaggio - 2005/60/CE - non prevedeva il divieto di circolazione del contante, ma lasciava agli Stati membri la facoltà di adottare anche sulla base delle specificità nazionali disposizioni più rigorose per fronteggiare adeguatamente il rischio originato dai pagamenti in contante di importo elevato.

RECUPERO CREDITI

Si fa riferimento al caso in cui una società abbia conferito a un soggetto terzo (es. agenzia) l'incarico per il recupero di crediti diversi, singolarmente sotto soglia e vantati dalla stessa società nei confronti di debitori diversi: la sommatoria dei crediti recuperati in contante, che vengono trasferiti dall'agenzia alla società creditrice, supera però la soglia di 999,99 euro.

Al riguardo, si riporta l'orientamento espresso in via informale e poi confermato ufficialmente dal MEF. Peraltro, tale orientamento è in linea con l'interpretazione fornita dall'Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito (UNIREC).

In primo luogo, è fondamentale premettere che **la soglia per la circolazione del contante si applica all'operazione di recupero del singolo credito.**

Pertanto **il trasferimento di contante tra agenzia e società creditrice per un importo complessivo sopra soglia non integra una violazione della disciplina in oggetto se** vengono rispettate le seguenti condizioni:

- **i crediti vantati dalla società nei confronti di debitori diversi non sono frazionati artificialmente e quindi configurano operazioni di recupero diverse.** In particolare, ci deve essere evidenza di questo aspetto nel mandato conferito all'agenzia oltre che nelle scritture interne all'azienda creditrice (es. contabili) e nella minuta di riepilogo dell'agenzia stessa.
- **ciascuna operazione abbia comportato il recupero di un credito di importo inferiore a € 1.000** (fino a € 999,99).

Pertanto, è indispensabile mantenere traccia dei documenti che dimostrano l'esistenza e il valore dei crediti oggetto delle singole operazioni di recupero (es. scritture contabili, mandato, minuta) per essere in grado di darne contezza in caso di verifiche ulteriori da parte delle Autorità competenti o di richieste di chiarimento da parte dell'intermediario finanziario (ad esempio, all'atto del versamento delle somme cumulate sul conto corrente della società creditrice da parte della società stessa).

Per qualsiasi ulteriore informazione, i sigg. Soci possono contattare la Direzione dell'Associazione, come sempre, a disposizione degli Associati.

Distinti saluti.


ANCE - RAGUSA
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
IL NUOVO PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)